

APPENDICE "A" al Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici

Testo già approvato con deliberazione di Giunta nr. 122 del 16/12/2008

In grassetto le modifiche/integrazioni rispetto al testo licenziato con delibera di Giunta nr. 64 del 26/06/2008.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE **AUTONOMA** A ESPERTI ESTERNI

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. La presente appendice al vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di **collaborazione autonoma**, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o professionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, resa senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Rientrano in tale tipologia, tra gli altri, gli incarichi di studio, ricerca e consulenza.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Comune e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo direttivo e disciplinare del Comune. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Comune e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune.
6. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 per i quali si applicano le procedure di affidamento previste dal successivo art. 91, né a quelli concernente l'attività di formazione a beneficio dei dipendenti nonché agli incarichi concernenti la

partecipazione a commissioni di gara e concorso indette dall'Amministrazione Comunale.

- 7. Per gli incarichi affidati a persone giuridiche (società, associazioni, fondazioni), o comunque, a soggetti diversi da persone fisiche, troverà applicazione la normativa in materia di appalto di servizi.**

Art. 2

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi

- 1. Il ricorso alle prestazioni oggetto della presente appendice è subordinato alla rispondenza dell'incarico alle attività istituzionali stabilite dalle legge o comunque previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, 2 comma del D.lgs.vo 267/2000 sulla base delle proposte formulate dai Responsabili d'Area / Struttura di Staff sulle esigenze prevedibili nonché ai requisiti stabiliti dalla legge.**

Art. 3

Determinazione tetto di spesa

1. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1 dell'art. 2 , in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
- 2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione.**

Art. 4

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili d'Area / Struttura di Staff che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche e riconducibili ai compiti e funzioni ordinariamente svolti dal personale in servizio.

Art. 5

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria nonché di documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;

- b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello **anche** universitario;
- c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, motivandone espressamente e puntualmente le ragioni;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste **di norma** la laurea ed eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- g) l'incaricato deve essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione. Potrà prescindere dalla specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.**
- h) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai seguenti articoli 6 e 7.

Art. 6

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni.
2. Il Responsabile di Area / Struttura di Staff predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificati della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo le modalità della comparazione dei candidati;
 - e) le modalità di realizzazione dell'incarico;

- f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- g) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

Art. 7

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del settore competente procede alla valutazione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.
2. Alla valutazione dei curricula, provvede una commissione di gara, composta dal Responsabile del settore competente che la presiede e da due impiegati del settore stesso.
3. All'esito della valutazione dei curricula, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, successivamente approvata con determinazione del Responsabile del settore competente.

Art. 8

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile del settore competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) il foro competente in caso di controversie.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del settore competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del settore competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del settore competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 4'9, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile del settore competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile del settore competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile del settore competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge n. 335/1995 e ss.mm.ii., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati da apposita determinazione e dal disciplinare di incarico.

Art. 11

Pubblicizzazione degli incarichi

1. A cura del Responsabile del settore competente ogni provvedimento di incarico deve essere pubblicizzato sul sito internet dell'Ente evidenziando il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso.
2. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito Internet dell'Ente.